

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
18 Gennaio 2021

Alle aziende associate

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI CAUSA COVID 19: IN VIGORE IL NUOVO DPCM

Gentili Associati,

E' stato pubblicato dal Governo in data 15 gennaio 2021 il nuovo Dpcm che conferma la suddivisione in zone colorate dal giallo al rosso per il Paese. Esso è stato inoltre preceduto, in data 14-01-2021, da un decreto legge che, tra le altre cose, ha esteso lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021.

Regole principali per le attività economiche

Le misure più importanti previste riguardano:

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- la chiusura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;
- la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la riapertura dei musei e altri istituti e luoghi di cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura delle attività commerciali al dettaglio (salvo quanto si dirà dopo a proposito delle restrizioni variabili a seconda del rischio epidemiologico), a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

- l'apertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti ecc.), nel rispetto dei protocolli approvati;
- la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

Attività di ristorazione

L'esercizio delle attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) può avvenire dalle ore 5 alle ore 18 con consumo al tavolo che è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Viene disposto (ed è questa una novità) che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

Disposizioni per le Regioni in zona arancione

Nelle Regioni in zona arancione, rispetto a quanto detto sopra, è previsto:

- il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del territorio comunale, una volta a giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- la possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle

adiacenze, fermo restando, anche in questo caso, il limite sopra indicato delle ore 18 per l'asporto per bar e esercizi di vendita di bevande.

Disposizione per le Regioni in zona rossa

Per queste Regioni, le differenze rispetto a quanto detto fin qui, riguardano i seguenti aspetti:

- fermo restando la possibilità di spostarsi presso una sola abitazione privata con i limiti e le condizioni viste sopra e dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è vietato spostarsi all'interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze, tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità appositamente individuate, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi dimensioni di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e de catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fermo restando, anche in questo caso, il limite sopra indicato delle ore 18 per l'asporto per bar ed esercizi di vendita di bevande
- restano aperte le attività di parrucchieri e barbieri, oltre che lavanderie e pompe funebri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici.

Allegato: Dpcm 14 gennaio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

